

COMITATO CONSULTIVO ZONALE  
PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

---

REGOLAMENTO DI VOTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI BRANCA –  
ART. 2 COMMA 4 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA MEDICINA  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE DEL 2009.

---

**ART. 1**

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, pubblicato nel BURAS n°34 del 22.10.2009.

Le Aziende procedono alla nomina di un Responsabile di Branca da individuare, tra gli specialisti ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato, secondo un ambito di Presidio Poliambulatoriale, Distrettuale o Aziendale in relazione al numero di specialisti di ogni branca operante presso l'Azienda

**ART. 2**

Con specifico atto, in ciascuna Azienda viene definito, in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative in ambito aziendale, il livello di individuazione del Responsabile di Branca.

**ART.3**

La conferenza di Branca per l'elezione del Responsabile di Branca da parte di tutti gli specialisti Ambulatoriali in servizio aventi diritto, si terrà nel giorno e nell'ora prestabiliti dal Direttore Sanitario o suo Delegato, in un unico seggio che dovrà rimanere aperto per un numero minimo di 6 ore. Il seggio è composto da un Presidente e da un Segretario individuati tra il personale amministrativo dei Distretti e da un rappresentante sindacale individuato dal Direttore Sanitario tra i membri del Comitato Zonale.

**ART.4**

Sono elettori ed eleggibili tutti gli Specialisti dell'Azienda incaricata a tempo indeterminato ai sensi dell'Art. 2 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale e dell'Art.30 comma 2 e dell'Art.30 bis comma 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 Luglio 2009.

L'elenco degli Specialisti Ambulatoriali Elettori ed Eleggibili verrà consegnato al Presidente di Seggio, debitamente aggiornato, dall'ufficio per la Medicina Specialistica Ambulatoriale la settimana antecedente la data stabilita per l'elezione dei Responsabili di Branca.

**ART.5**

Sarà prevista un'unica urna per tutte le branche specialistiche. Le schede elettorali recheranno la dicitura indicante il Poliambulatorio, il Distretto o Azienda secondo il livello individuato e la Branca Specialistica.

#### **ART.6**

Gli specialisti possono esprimere una sola preferenza per ambito di Poliambulatorio, Distrettuale o Aziendale, con l'indicazione del nome e cognome dello Specialista. Lo Specialista elettore per poter votare dovrà essere indicato da parte della Commissione del seggio mediante presentazione di carta di identità o altro documento idoneo, oppure mediante attestazione di conoscenza personale da parte di uno dei componenti della Commissione; quindi riceverà le/la scheda elettorale/i, a seconda della branca di appartenenza.

La votazione può essere effettuata anche in orario di servizio. A tal fine verrà rilasciata dal Presidente del Seggio apposita giustificazione con il giorno, data e ora di partecipazione al voto. Sarà sufficiente anche un solo voto per essere eletti in ambito Aziendale o Distrettuale.

Dall'avvenuta votazione è data attestazione da parte del Segretario. Al termine previsto per la chiusura delle operazioni di voto e dopo che tutti gli specialisti elettori presenti al momento della chiusura del seggio abbiano esercitato il loro diritto al voto, saranno avviate immediatamente le operazioni di scrutinio.

#### **ART. 7**

L'incarico di Responsabile di Branca sarà conferito allo Specialista che avrà ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità l'incarico verrà assegnato allo Specialista con maggiore anzianità di incarico a tempo indeterminato o, in subordine, con maggiore numero di ore di incarico.

Qualora uno Specialista venisse eletto in più Aziende, dovrà esprimere la preferenza per l'Azienda presso la quale vorrà espletare l'incarico. Nel caso in cui decida di mantenere l'incarico per più distretti riceverà comunque un unico compenso mensile nella misura prevista dall'Art.4 comma 1 dell'AIR.

L'incarico ha durata biennale. Entro i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza dell'incarico, il Direttore Sanitario attiva le procedure previste dal comma 3 dell'Art.2 dell'AIR. In caso di rinuncia da parte dello Specialista eletto, l'incarico verrà assegnato ad altro specialista mediante scorrimento nel caso di opzione per uno dei Distretti o per un'altra Azienda, se si verifica una doppia o tripla elezione. Nell'ipotesi in cui la rinuncia sia successiva al conferimento del primo incarico, si provvederà invece ad indire la conferenza di branca ed a procedere a nuove elezioni.

#### **ART.8**

A conclusione dello spoglio delle schede verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio e successivamente recepito con provvedimento del Direttore Generale. Il Direttore Generale o un suo delegato notificherà il provvedimento di incarico allo Specialista interessato nei successivi dieci (10) giorni.

---